

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione tra l'A.V. 2 Distretto di Ancona e la Cooperativa Sociale ONLUS "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" e il "Don Paolo Paolucci" di Ancona. - ANNO 2015.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, n. 2 accordi contrattuali con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare delle Comunità socio-educative-riabilitative Co.S.E.R. per disabili, rispettivamente "Il Samaritano" e "Don Paolo Paolucci" di Ancona, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015, fermo restando quanto previsto all'art. 15 degli accordi medesimi, i cui schemi sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e n. 2).
2. Precisare che l'Accordo contrattuale relativo alla gestione della COSER "Il Samaritano" di cui all'allegato n. 1 viene altresì sottoscritto dal Comune di Ancona, quale Ente che partecipa alla spesa secondo i criteri di ripartizione stabiliti nella DGRM 23/2013 con riferimento agli assistiti residenti nel Comune medesimo.
3. Dare atto che gli accordi in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, 8 posti letto relativi alla COSER "Il Samaritano" e n. 10 posti letto relativi alla COSER "Don Paolucci", ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta

- in volta, dalla Area Vasta competente.
4. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
 5. Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
 6. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità in oggetto la cui permanenza nelle Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
 7. Corrispondere alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII, gestore della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 39,19 (IVA esente) per la Comunità "Il Samaritano" e nell'importo di € 28,75 (IVA esente), per la Comunità "Don Paolo Paolucci" stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
 8. Determinare calcolo in complessivi € 99.528,00 (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale con la Comunità "Il Samaritano" per l'intero anno 2015 ed in € 83.530,00 (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale per la COSER "Don Paolo Paolucci" per l'anno 2015, dando atto che il costo complessivo di € **183.058,00** sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2 in coerenza con la DGRM n. 1440/2014 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili.
 9. Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
 10. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione delle COSER "Il Samaritano" e "Don Paolo Paolucci" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
 11. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso;
 12. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..

13. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 27 pagine di cui n. 16 pagine di allegato che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.

- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **DGRM 1440 del 22/12/2014** “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un’effettiva integrazione tra l’intervento sanitario e l’intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell’interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione

degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

In proposito deve prendersi atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenza Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE COSER “Il Samaritano” 3 “Don Paolo Paolucci” della COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'

Nell'ambito del suddetto quadro normativo e tenuto conto della necessità di garantire ai cittadini disabili l'accoglienza presso strutture residenziali ove assicurare gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie, il Direttore di Area Vasta con determina n. 498 del 22.12.2011 ha recepito l'Accordo di Programma valevole per il triennio 2011-2013 per la gestione integrata delle residenze per anziani e disabili ubicate nel territorio del Comune di Ancona, tra le quali, la Coser “Don Paolo Paolucci” (Cod. ORPS 603622)e “Il Samaritano” (cod. ORPS 600225).

Detta strutture site in Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, sono gestite dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII quale Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 con una ricettività di 10 posti (autorizzazione n. 5 del 14.03.2010 rilasciata del Comune di Ancona per Coser "Don Paolo Paolucci") e di n. 8 posti (autorizzazione n. 3 del 14.10.2005 rilasciata del Comune di Ancona per Coser "Il Samaritano")

Le Comunità in parola con Decreto SPO della Regione Marche sono state ammesse a co-finanziamento ai sensi della DGRM n. 23/2013.

La Cooperativa Papa Giovanni XXIII risulta iscritta all'albo Reg.le delle Cooperative Sociali al n. 233 sezione A e si configura quale soggetto idoneo ad offrire una adeguata ospitalità residenziale socio-assistenziale per disabili avendone conseguito le prescritte autorizzazioni.

A partire dall'anno 2011 questa Amministrazione intrattiene uno specifico rapporto contrattuale con la Cooperativa onlus Papa Giovanni XXIII, quale Ente titolare e gestore della COSER "Don Paolo Paolucci", e "Il Samaritano" approvato con le determine di seguito indicate:

- Don Paolo Polucci

- anno 2011- determina del DG ASUR n. 1143 del 23/12/2011;
- anno 2012- determina del DG ASUR n. 580 del 19/07/2012;
- anno 2013- determina del DG ASUR n. 635 del 05/08/2013;
- anno 2014- determina del DG ASUR n. 521 del 04/08/2014.

- Il Samaritano

- anno 2011- determina del Direttore AV2, all'uopo delegato dal DG ASUR, n. 559 del 28.12.2011;
- anno 2012- determina del DG ASUR n. 54 del 24.01.2013;
- anno 2013- determina del DG ASUR n. 85 del 24.02.2014.
- anno 2014- determina del DG ASUR n. 516 del 14/08/2014.

La Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII ha assolto regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta con l'ASUR/AV2 nell'anno 2014 garantendo idonea organizzazione e una appropriata assistenza a tutti gli ospiti inseriti nelle Co.S.E.R. in oggetto sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo, come verificato dall'Unità Operativa Disabili dell'AV2 Sede Operativa di Ancona.

Ad oggi la Residenzialità "Il Samaritano" ospita n. 7 assistiti, e la Residenzialità "Don Paolo Paolucci" n. 9 assistiti di cui 1 residente nell'AV1 e 8 residenti nel Distretto di Ancona, di Jesi e di Senigallia nel Distretto di Ancona, per i quali la competente UMEA ha attestato la necessità di prosecuzione del ricovero fino a tutto il 31.12.2015, sì che è necessario continuare ad avvalersi della Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire la continuità assistenziale per i disabili già ospiti.

Da una ricognizione operata sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute alla Residenzialità, al numero degli ospiti presenti al 01/01/2015 e alla loro permanenza presso la struttura, è plausibile prevedere che il costo per la gestione delle residenzialità in oggetto, gravante a carico di questa AV2, sia per l'anno 2015 come di seguito determinabile:

➤ Il Samaritano

€ 99.528,00 (IVA esente) (compreso l'abbattimento dello 0,5% in coerenza con la DGRM 1440/2014) tenuto conto di n. 7 assistiti presenti, della retta di degenza giornaliera pari ad euro ad Euro 135,80 (IVA esente) ripartita secondo i seguenti criteri: 50% (calcolato sulla retta di riferimento di € 115,00) a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra a carico della AV2 di € 39,15 e 25% a carico del Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

➤ Don Paolo Paolucci

€ 83.530,00 (IVA esente) (compreso l'abbattimento dello 0,5% in coerenza con la DGRM 1440/2014) tenuto conto di n. 8 assistiti presenti, della quota di degenza giornaliera pari ad euro 115,00 (IVA esente) ripartita secondo i seguenti criteri: 50% a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra pari ad € 28,75 a carico della AV2 e 25% a carico del Comune di residenza dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

In merito al livello tariffario della Comunità "Il Samaritano" va richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 23 del 21.01.2013 la quale specifica che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purché la quota di spesa residuale che rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale venga coperta metà dai comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste dell'ASUR di appartenenza.

Posto che gli ospiti della residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizioni di particolare gravità, giusta la valutazione individuale della competente Unità multidisciplinare dell'età adulta, appare utile specificare che il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII, ammonta ad Euro 135,80 (IVA esente). L'incremento della spesa rispetto alla retta massima indicata dalla Regione Marche è determinata dai seguenti servizi aggiuntivi assicurati dal gestore:

° accertamenti sanitari e visite specialistiche richieste dai MMG o da strutture sanitarie autorizzate, che si svolgono all'esterno e quindi comportano l'impiego del personale della struttura (educatore oppure OSS), oltre a quello in turno in struttura, che richiede l'impiego di personale aggiuntivo; la maggior parte dei disabili ricoverati al Samaritano hanno connotazione di gravità e necessitano di accompagnamento e presenza durante gli accertamenti sanitari; tali compiti non possono essere svolte dalle famiglie in quanto o non esistenti, o non adeguate a svolgere tale compiti, essendo gli stessi familiari o anziani o comunque bisognosi di assistenza sanitaria.

° disponibilità della Cooperativa di mezzi di trasporto, anche attrezzati per la disabilità motoria, utilizzati non solo per le uscite finalizzate all'integrazione sociale, ma anche soprattutto per i frequenti accertamenti sanitari di cui al precedente punto che consentono così di non utilizzare il trasporto sanitario a carico della AV2;

° utilizzo di un ampio giardino e spazio esterno, che richiede l'indispensabile manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del titolare della struttura ma che consente il mantenimento funzionale delle abilità motorie, personali e sociali dei soggetti disabili;

° presenza di esperti di laboratorio per attività di ergoterapia finalizzata a prevenire il deterioramento psico-fisico dei ricoverati.

Le prestazioni sanitarie che verranno assicurate ai pazienti ospiti con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso anno e si caratterizzano con la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura con azione di coordinamento – Pedagogista
- n. 18 unità addetti alla riabilitazione – educatori – operatori di base
- n. 1 Psicologo
- n. 1 addetto alla segreteria, contabilità e gestione del personale
- n. 5 addetti agli affari generali e servizi generici
- * il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio delle 10 ore giornaliere .

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 sede operativa di Ancona e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce all'incidenza sanitaria dell'intervento assistenziale praticato dalla Struttura a favore degli ospiti. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale.

Alla luce di tutto quanto sopra spiegato, con il presente atto si intende addivenire alla stipula di due accordi contrattuali con la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII per la regolazione giuridica ed economica dei rapporti relativi alla gestione delle COSER "Il Samaritano" e "Don Paolo Paolucci" di Ancona.

Tali accordi sono destinati a spiegare effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2015 fermo restando quanto previsto dall'art. degli accordi medesimi.

Si tiene a precisare che gli accordi oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona per la gestione delle Coser in oggetto - ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti e costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria e sociale all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta e dai Comuni di volta in volta competenti ad effettuare l'inserimento.

Si precisa da ultimo che gli accordi negoziati oggetto del presente atto non sono soggetti all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Inoltre in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. i contratti in oggetto trattandosi di accordi stipulati con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non sono soggetti all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Alla luce di quanto sopra,

PROPONE

1. Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, n. 2 accordi contrattuali con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare delle Comunità socio-educative-riabilitative Co.S.E.R. per disabili, rispettivamente "Il Samaritano" e "Don Paolo Paolucci" di Ancona, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015, fermo restando quanto previsto all'art. 15 degli accordi medesimi, i cui schemi sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e n. 2).
2. Precisare che l'Accordo contrattuale relativo alla gestione della COSER "Il Samaritano" di cui all'allegato n. 1 viene altresì sottoscritto dal Comune di Ancona, quale Ente che compartecipa alla spesa secondo i criteri di ripartizione stabiliti nella DGRM 23/2013 con riferimento agli assistiti residenti nel Comune medesimo.
3. Dare atto che gli accordi in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, 8 posti letto relativi alla COSER "Il Samaritano" e n. 10 posti letto relativi alla COSER "Don Paolucci", ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
4. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
5. Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle

- more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
6. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità in oggetto la cui permanenza nelle Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
 7. Corrispondere alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII, gestore della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 39,19 (IVA esente) per la Comunità "Il Samaritano" e nell'importo di € 28,75 (IVA esente), per la Comunità "Don Paolo Paolucci" stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
 8. Determinare calcolo in complessivi € 99.528,00 (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale con la Comunità "Il Samaritano" per l'intero anno 2015 ed in € € 83.530,00 (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale per la COSER "Don Paolo Paolucci" per l'anno 2015, dando atto che il costo complessivo di € **183.058,00** sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2 in coerenza con la DGRM n. 1440/2014 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili.
 9. Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
 10. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione delle COSER "Il Samaritano" e "Don Paolo Paolucci" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
 11. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso;
 12. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
 13. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Il Dirigente

Dr.ssa Chantal Mariani

Il Responsabile del procedimento


Dr.ssa Fiammetta Mastri


Il Direttore Distretto 7 Ancona
Dott.ssa Patrizia Balzani

UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto 7 di Ancona


Le sottoscritte vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Gen.le.


U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente
Dr.ssa Chantal Mariani

Il Direttore Distretto 7 Ancona

Dott.ssa Patrizia Balzani

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari ad € **183.058,00** fa riferimento al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili previsto nel budget dell'ASUR/AV2 - Fabriano per l'anno 2015.

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria

(Dott.ssa Antonella Casaccia)

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2

(Dott.ssa Letizia Paris)

- ALLEGATI -

n. 2 allegati: schemi di Accordo contrattuale

Allegato n. 1 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL SAMARITANO" - periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. dr Gianni Genga nato a Treia (MC) il 25/10/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed educativi, giusta disposizione sindacale del _____, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII" titolare della COSER "Il Samaritano" (cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Samaritano" della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, n. 3 del 14.10.2005;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Il Samaritano" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una capacità ricettiva di 8 posti, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del

28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
 - 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.
- la ridetta deliberazione prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purchè la quota di spesa residuale venga coperta metà dai Comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste territorialmente competenti.
- Gli ospiti della Residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa PAPA Giovanni XXIII ammonta ad € 135,80 gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune in € 39,15.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo;

CONSIDERATO INOLTRE

quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Samaritano", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 8 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata Comune/UMEA.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale “Papa Giovanni XXIII” provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità “Il Samaritano” in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, comprese eventuali e successive modificazioni.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l’attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell’utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell’autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l’orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all’allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all’acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive,

- relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
 5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
 6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
 7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
 8. Attività di trasporto per attività esterne
 9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;

- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 10 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla Comunità "Il Samaritano" è di € 135,80 (IVA esente)

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 78,30, residuale sul costo di € 135,80 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di Ancona, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza. Per l'anno 2015 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti fino alla concorrenza massima di €. € 99.528,00 (IVA esente) che tiene conto dell'abbattimento dello 0,5% in coerenza con la DGRM 1440/2014.

Le quote rispettivamente a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti:

1. **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 **Euro 39,15;**
2. **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, **Euro 39,15.**

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 11 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL' ASUR

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Il Samaritano", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2 di riferimento.

ART. 12

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

La quota a carico degli utenti, determinata dall'amministrazione comunale, viene versata direttamente dagli stessi alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII".

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi verificherà la regolarità della cooperativa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi, attraverso il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la cooperativa non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Ancona.

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ancona – Direzione politiche sociali – Piazza XXIV Maggio n. 1- 60121 – Ancona.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla cooperativa che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla cooperativa di richiedere lo scioglimento della presente convenzione.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni e, al fine di accelerare la verifica del documento contabile e la sua accettazione, provvederà ad inoltrare una pre-fattura o fattura pro forma.

La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa.

ART. 13

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 14

NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII", "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a

conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

**ART. 15
DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto si intenderà automaticamente risolto alla data del 30/06/2015, nel caso in cui la Cooperativa Papa Giovanni XXIII non dovesse presentare entro il termine del 30/06/2015 il Piano di adeguamento affinché la COSER "Don Paolo Paolucci" possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 secondo quanto meglio stabilito nella DGRM 1331/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore Gen.le ASUR
Dr. Gianni Genga

Per il Comune di Ancona
Il Dirigente Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed educativi
Dr.ssa Stella Roncarelli

Per "Il Samaritano"
Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo

Allegato n. 2 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "DON PAOLO PAOLUCCI" - periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 2 - sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, - C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. dr Gianni Genga nato a Treia (MC) il 25/10/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII", avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Don Paolo Paolucci" (cod. ORPS 603622) della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, n. 5 del 10/03/2010;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Don Paolo Paolucci" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una **capacità ricettiva di 10 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda

opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.

- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la necessità del proseguo della loro permanenza;

CONSIDERATO INOLTRE

quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) “Don Paolo Paolucci”, di seguito denominata “Comunità”, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell' Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, é consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenti in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Don Paolo Paolucci" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, comprese eventuali e successive modificazioni.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;

- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- o Attività di trasporto per attività esterne
- o Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8

OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;

- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi. Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla Comunità "Don Paolo Paolucci" è di € 115,00 (IVA esente)

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 57,50, residuale sul costo di € 115,00 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza. Per l'anno 2014 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti fino alla concorrenza massima di €. 71.682,83 (pari al costo sostenuto complessivamente nell'anno 2013 dedotto l'1%).
- Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona fino alla concorrenza annua massima di €. 71.682,83 e del Comune di rispettiva residenza degli ospiti presenti sono le seguenti:
 - a) **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 **Euro 28,75;**
 - b) **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, **Euro 28,75.**

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

ART. 11 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento,

ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 13 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 14 NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII", "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 - Ancona - nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 15 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto si intenderà automaticamente risolto alla data del 30/06/2015, nel caso in cui la Cooperativa Papa Giovanni XXIII non dovesse presentare entro il termine del 30/06/2015 il Piano di adeguamento affinché la COSER "Don Paolo Paolucci" possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 secondo quanto meglio stabilito nella DGRM 1331/2014.

Letto, approvato e sottoscritto
Ancona, li

Per l' ASUR - MARCHE/ AV 2
Il Direttore Gen.le ASUR
Dr. Gianni Genga

Per "Don Paolo Paolucci"
Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo